



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO delle CIRCOSCRIZIONI

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14 marzo 2006

Art. 1 - Ragioni del decentramento

Il Comune di Salerno per permettere una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle decisioni riguardanti la vita della comunità, in ordine alle leggi di riforma delle Autonomie Locali, ripartisce il proprio territorio in Circoscrizioni.

Le circoscrizioni sono organismi elettivi di valorizzazione e promozione della partecipazione dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative alle scelte dell'Amministrazione Comunale. Alle Circoscrizioni non sono assegnate funzioni amministrative decentrate.

Nell'ambito degli indirizzi politici dell'Amministrazione Comunale, le circoscrizioni svolgono in maniera autonoma le proprie funzioni mediante atti e decisioni che interessano il territorio circoscrizionale, e concorrono alla formazione delle scelte politiche e amministrative dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Ripartizione del Territorio Comunale

Il territorio del Comune di Salerno è articolato, agli effetti del presente Regolamento, in nn. 4 Circoscrizioni: Centro, Rioni Collinari, Irno, Oriente;

L'ambito territoriale relativo a ciascuna Circoscrizione deve tenere conto, per quanto possibile, del numero degli elettori assegnati e della omogeneità socio-economica delle zone cittadine. I limiti territoriali delle 4 Circoscrizioni sono quelli indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.03.2000.

Il numero, la denominazione e la delimitazione delle Circoscrizioni possono essere variate con apposito atto, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto.

Ciascuna Circoscrizione dispone di una sede per lo svolgimento delle proprie attività.

Presso la sede circoscrizionale sono collocati gli organi istituzionali della Circoscrizione e gli uffici. I locali e le attrezzature possono essere concesse ai cittadini, al volontariato, alle associazioni politiche, sindacali, culturali e sportive, con l'autorizzazione del Presidente. Tale sede può coincidere con quella degli Uffici decentrati del Comune già presenti sul territorio.

Art. 3 - ORGANI

Sono organi della Circoscrizione, secondo quanto previsto dallo Statuto:

- il Consiglio di Circoscrizione
- il Presidente della Circoscrizione

Art. 4 - Consiglio di Circoscrizione

Nell'ambito dell'unità del Comune, il Consiglio di Circoscrizione è organo rappresentativo delle esigenze della propria comunità.

Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 13 componenti eletti a suffragio diretto, nella stessa tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio Comunale e secondo le norme di cui all'allegato Regolamento.

Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, compreso il caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso, per le cause previste dalla legge.

Ove nel corso della consiliatura, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Circoscrizionale non possa più operare per mancanza del quorum funzionale (metà più uno dei Consiglieri assegnati), lo stesso viene dichiarato sciolto dal Consiglio Comunale, che provvede nel termine di 60 giorni, con le stesse modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio, alla nomina di un Commissario.

Fatta eccezione per le Commissioni Consiliari Permanenti, di cui non se ne prevede la istituzione, e in assenza di un Regolamento della Circoscrizione, il funzionamento del Consiglio di Circoscrizione risponde alle medesime norme che disciplinano il Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento delle adunanze consiliari. E' esclusa, altresì, l'attribuzione di gettoni di presenza o indennità di funzione.

Art. 5 - Il Presidente della Circoscrizione e il Vice Presidente (modificato con deliberazione del C.C. n. 85 del 28 dicembre 2006)

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione stessa, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Circoscrizione e decade in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio.

Il Presidente può essere revocato dalla carica con una mozione motivata di sfiducia, sottoscritta e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, che contestualmente procede alla elezione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, delle funzioni di Presidente, assume l'incarico per l'ordinaria amministrazione il Consigliere Anziano.

Art. 6 - Elezioni del Consiglio di Circoscrizione

Per essere candidati alla carica di componente il Consiglio occorrono il possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, nonché la residenza anagrafica nel Comune di Salerno.

Ai candidati alla carica di consigliere di circoscrizione si applicano le medesime cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali.

Costituisce, altresì, causa di ineleggibilità ricoprire la carica di consigliere o assessore comunale.

Art. 7 - Sistema di elezione

L'elezione del Consiglio di Circoscrizione avviene sulla base di liste di candidati, contrassegnate da un simbolo.

Ogni lista deve avere un numero di candidati non inferiore a 8 (otto) e non superiore a 13 (tredici).

Ciascun elettore può votare una sola lista e/o può esprimere una preferenza per un candidato della lista prescelta.

L'espressione del voto avviene mediante la apposizione di un segno a matita sul simbolo

della lista e/o scrivendo il nome e cognome del candidato scelto.
Il voto al singolo candidato si intende attribuito alla lista di appartenenza.

Art. 8 - Assegnazione dei seggi

I seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste, dividendo la cifra elettorale di ognuna di esse per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e, quindi, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.

Sono dichiarati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Il procedimento elettorale è disciplinato dall'allegato al presente regolamento.

Art. 9 - Competenze dei consigli di circoscrizione

Ai Consigli di Circoscrizione, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, spetta l'esercizio di un autonomo ruolo, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso.

Il Consiglio di Circoscrizione può promuovere forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e relativi ai servizi.

Ogni Consiglio può disciplinare con apposito regolamento assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri, i compiti del Consiglio Circoscrizionale e le norme di funzionamento degli organismi circoscrizionali nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 10 -Pareri e proposte

Il Consiglio di Circoscrizione può presentare agli Organi collegiali dell'Amministrazione Comunale proposte di deliberazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento delle adunanze consiliari.

Le Commissioni Consiliari Permanenti e/o gli Assessori, secondo la competenza, invitano il Presidente della Circoscrizione proponente per l'illustrazione della proposta. Le proposte devono essere esaminate dall'organo comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 11 - Funzioni consultive

Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale richiedono obbligatoriamente il parere preventivo e non vincolante al Consiglio di Circoscrizione, che dovrà essere espresso, fatta eccezione per i pareri urgenti motivati dal proponente, entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente :

- a) sul Bilancio preventivo;
- b) sugli atti che riguardino interessi specificatamente attinenti alla collettività o al territorio di competenza della Circoscrizione particolarmente in materia di piani urbanistici, traffico, viabilità, trasporti e commerciali, e toponomastica;
- c) sui Regolamenti comunali che interferiscono con le competenze delle Circoscrizioni.
- d) sugli atti che attengono all'organizzazione degli uffici e dei servizi delle Circoscrizioni o all'uso delle proprietà comunali o alle opere di urbanizzazione riguardanti le Circoscrizioni.

Per gli argomenti di cui alle lettere sub b – c e d sono fatti salvi i casi di particolare urgenza in cui può prescindersi dalla richiesta di parere .

Inoltre i soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al Consiglio di Circoscrizione pareri sulle linee di indirizzo e orientamento di provvedimenti di particolare rilievo.

Il parere espresso dai Consigli di Circoscrizione per le materie di cui sopra, sarà riportato nella narrativa dell'atto deliberativo dell'organo competente.

Art. 12 - Interrogazioni

Il Consiglio di Circoscrizione, tramite il suo Presidente, può presentare interrogazioni al Sindaco. L'interrogazione consiste nella domanda se un qualunque fatto sia vero ed i provvedimenti che l'Amministrazione Comunale intende assumere.

All'interrogazione deve essere data risposta dal Sindaco o da un suo delegato entro 30 giorni.

Art. 13 - Partecipazione popolare

Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici. Il Presidente dispone la convocazione, per un minimo di tre volte in un anno, dell'Assemblea di Circoscrizione al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività della Circoscrizione, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte della Circoscrizione o del Comune. Detta Assemblea è convocata con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito ed è presieduta dal Presidente o da un Consigliere suo delegato.

Art. 14 - Relazione previsionale e programmazione circondariale

Ogni Consiglio di circoscrizione approva annualmente entro il 15 ottobre, una "Relazione previsionale di programmazione circoscrizionale", riferita all'esercizio finanziario immediatamente successivo, provvedendo a inviarla al Consiglio ed alla Giunta.

Detta relazione conterrà:

- analisi della situazione e dei problemi della Circoscrizione;
- proposta di attività amministrative ed indicazione delle priorità.

In riferimento alla manutenzione e alla cura del territorio, il Consiglio di Circoscrizione può, altresì, periodicamente, fornire agli Uffici comunali competenti indicazioni circa le priorità e la calendarizzazione.

Art. 15 - Servizi di base decentrati non gestiti direttamente dalle circoscrizioni

I servizi Comunali di Polizia Municipale, Igiene Urbana, Segretariato Sociale, Servizi sportivi, Anagrafe ed Urp, che fanno capo esclusivamente all'Amministrazione e alla struttura organizzativa del Comune, possono essere organizzati su base circoscrizionale. Eventuali modifiche alla distribuzione sul territorio dei suddetti servizi sono sottoposte alla consultazione di cui all'Art. 11.

Art. 16 - Fondo Economale

Ad ogni Circoscrizione è assegnato annualmente un fondo economale per lo svolgimento delle attività proprie delle Circoscrizioni, per la gestione del centro civico e per il funzionamento degli organi istituzionali.

Art. 17 - Norme di riferimento

Ove non diversamente previsto, si applicano le disposizioni del Regolamento delle adunanze consiliari, dello Statuto e dei Regolamenti.

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività delle modifiche allo Statuto apportate nella seduta di Consiglio Comunale del 14/03/2006.

ALLEGATO PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Accettazione candidatura

Nessuno può presentarsi come candidato a Consigliere in più di due Consigli di Circoscrizioni quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Nessuno può candidarsi contemporaneamente in due circoscrizioni con una lista politica e/o civica differente .

Art. 2 - Sottoscrizione liste

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

- da almeno 175 e da non più di 350 elettori per le circoscrizioni aventi una popolazione compresa tra i 20.001 ed i 40.000 abitanti;

- da almeno 200 e da non più di 400 elettori per le circoscrizioni aventi una popolazione compresa tra i 40.001 ed i 100.000 abitanti.

-I sottoscrittori devono essere elettori della circoscrizione per cui viene presentata la lista.

Art. 3 - Termine per la presentazione

La presentazione delle liste deve essere effettuata dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente le elezioni all'ufficio elettorale del Comune il quale attesta l'ordine di presentazione.

Art. 4 - Documenti allegati alla lista

Alla lista deve essere allegata la dichiarazione di presentazione nonché:

a- la dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, con sottoscrizione autenticata dal Sindaco, dal Segretario Generale del Comune o da Funzionario delegato, o nella altre forme previste dalla vigente legislatura;

b- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 58 del t.u. 267/2000;

c- il certificato elettorale di ciascuno dei candidati;

d- i contrassegni in triplice esemplare, aventi le caratteristiche di quelli previsti per le elezioni dei consigli comunali;

e- certificati elettorali dei sottoscrittori residenti nella Circoscrizione per la quale sottoscrivono.

Art. 5 - Divieto di sottoscrizioni

1- Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

2- La firma di ciascun sottoscrittore è autenticata dal Segretario Generale del Comune, o da Funzionari delegati o nelle altre forme previste dalla vigente legislazione.

Art. 6 - Delegato di lista

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere la designazione del delegato di lista il quale riceve le comunicazioni della C.E.CIR e può nominare rappresentanti presso i seggi elettorali.

Art. 7 - Compiti della Commissione Elettorale Circondariale

1- la lista, con gli allegati specificati, viene trasmessa entro 24 ore dal ricevimento, alla Commissione Elettorale Circondariale la quale, entro 72 ore dalla presentazione:

a)- verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, residenti nella Circoscrizione, eliminando quelle che non lo sono

- b)- ricusa i contrassegni che siano identici e che si possono facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.
- c)- elimina dalla liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 58 del t.u.267/2000, o per i quali manca o risulta incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
- d)- cancella i nomi dei candidati ricompresi in più di due Circoscrizioni e/o i candidati che risultano presenti in liste politiche e/o civiche differenti ;
- e)- ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiori al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- f)- assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alle liste.

Art. 8 - Trasmissione lista da parte del C.E.CIR.

Il Presidente della C.E.CIR trasmette al Sindaco le liste ammesse alla consultazione entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al precedente art. 7.

Art. 9 - Affissione manifesti dei partecipanti alle consultazioni

Entro 24 ore dal ricevimento delle liste, l'ufficio elettorale comunale provvede a far affiggere al pubblico il manifesto contenente le liste ammesse alle consultazioni per ciascuna circoscrizione con i relativi simboli ed i nominativi dei candidati.

Art. 10 - Delimitazione spazi

1. E' ammessa unicamente la propaganda diretta da parte delle liste che partecipano alle consultazioni.
2. Entro gli stessi termini di cui all'art. 9, l'ufficio elettorale comunale provvede a delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale in modo che a ciascuna lista sia assegnato un numero adeguato di riquadri nel territorio della circoscrizione.

Art. 11 - Assegnazione spazi

- 1- Entro il 25^o giorno antecedente la consultazione, gli spazi di cui all'art. 10 sono assegnati dalla Giunta Municipale alle liste secondo l'ordine di ammissione;
- 2- La propaganda elettorale è disciplinata dalle norme in vigore per la elezione dei consigli comunali.

Art. 12 - Schede per la votazione

- 1- Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, l'ufficio elettorale comunale fa stampare le schede, i verbali delle operazioni degli uffici elettorali, le tabelle dello scrutinio e quant'altro necessario ai seggi.
- 2- La scheda dovrà avere le seguenti caratteristiche: sul frontespizio il logo del Comune di Salerno;
nello spazio sotto stante la seguente dicitura: " consultazioni del per

per l'elezione del consiglio della Circoscrizione nr denominata
e due righe in bianco per l'autenticazione da parte di due scrutatori;
lo spazio interno, suddiviso in sezioni verticali di eguali dimensioni, ciascuna delle quali
dovrà contenere, nell'ordine di ammissione, le varie liste con i vari simboli;
la scheda dovrà essere pieghevole in modo da assicurare la segretezza del voto.

Art. 13 - Sistema di elezione

1. Ciascun elettore può votare per una sola lista e/o può esprimere una preferenza per un candidato nella lista prescelta.
2. L'espressione di voto avviene mediante l'apposizione di un segno a matita sul simbolo della lista e/o scrivendo il cognome e nome del candidato prescelto.
3. il voto al singolo candidato si intende attribuito anche alla lista di appartenenza

Art. 14 - Operazioni del seggio

Lo scrutinio si svolge successivamente a quello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.

Art. 15 - Compiti dell'Ufficio Elettorale Centrale

1. Una copia del verbale delle operazioni è rimesso all'Ufficio Elettorale centrale, il quale, nel giorno successivo:
 - effettua le necessarie verifiche in ordine al quorum dei votanti per la validità delle consultazioni;
 - verifica la regolarità delle operazioni compiute dai seggi; compila il verbale riassuntivo dei voti conseguiti dalle varie liste e dai vari candidati ed assegna i seggi secondo la metodologia prevista dall'art. 8 del regolamento che precede.

Art. 16 - Proclamazione degli eletti

Ove le consultazioni siano valide, il Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento del verbale, proclama gli eletti con provvedimento da affiggere al pubblico e da notificare contestualmente agli interessati.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi elettorali disciplinanti l'elezione del consiglio comunale, in quanto compatibile.